

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 60

Ai Produttori interessati

Alle Regioni e PP.AA
LORO SEDI

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
LORO SEDI

Alle Organizzazioni di Produttori interessate
LORO SEDI

All' A.G.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A.
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' APPAG
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO

All' ARPEA

Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

All' ARGEA
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI

E p.c. Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – Roma

Oggetto: Aiuto Quadro temporaneo TF COVID-19 alle imprese agricole di cui al DM 23 luglio 2020 n. 9021200, pubblicato in G.U. il 29 agosto 2020 n. 215, che istituisce il “Fondo emergenziale per le filiere in crisi” – Integrazione alle IO n. 89 del 30 settembre 2020, IO n. 92 del 10 ottobre 2020, IO n. 99 del 27 ottobre 2020, IO n. 24 del 12 marzo 2021 – precisazioni in merito alla soccida.

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DM 23 luglio 2020 n. 9021200 "Decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 222 comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" si dispone *"In caso di rapporto di soccida gli aiuti del presente articolo sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante"*.

La soccida è disciplinata dall'art. 2170 c.c. ed è un contratto agrario di tipo associativo, con cui soccidante e soccidario decidono di associarsi per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, con il fine ultimo di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti ed utili che ne derivano.

L'art. 2170 c.c. dispone: *"Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano."*

Normalmente è il soccidante che conferisce gli animali, senza che tale conferimento possa costituire un trasferimento della proprietà dei capi, che rimangono nella sua piena ed esclusiva titolarità.

Il soccidante nella Banca Dati nazionale di Teramo (di seguito BDN) rappresenta il proprietario dell'allevamento.

Il soccidario in BDN rappresenta il detentore dell'allevamento.

Contrariamente alla soccida semplice, nella soccida parziaria i capi di bestiame vengono conferiti sia dal soccidante sia dal soccidario. Si verifica quindi una comproprietà degli animali allevati tra soccidante e soccidario.

In entrambi i casi, la direzione dell'impresa spetta al soccidante, secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento, dovendo invece il soccidario provvedere all'allevamento ed alla custodia degli animali affidatigli.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per l'erogazione dell'aiuto a favore delle imprese agricole di allevamento a valere sul Fondo di cui sopra in presenza di un contratto di soccida.

2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO NEL CONTRATTO DI SOCCIDA

I soggetti che possono accedere all'aiuto sono le imprese agricole di allevamento l'impresa agricola di allevamento di ovicaprini, vitelli, suini e conigli, come definito dall'art. 1 comma 1 d) e dall'art. 4 del DM 23 luglio 2020 n. 9021200 e s.m.i..

In base a quanto riportato nel modello allegato A alle Istruzioni Operative n. 92 dell'8 ottobre 2020, nel caso di un contratto di soccida:

1. Il soccidante deve indicare il codice allevamento dove è presente la soccida

2. Il soccidario deve indicare il codice allevamento dove è presente la soccida e se è presente o meno l'autorizzazione del soccidante ed il CUA del soccidante.

Pertanto, a fronte di un contratto di soccida si possono avere le seguenti casistiche:

- a) La domanda è presentata dal soccidante e dal/i soccidario/i ed il/i soccidario/i indica/no la presenza dell'assenso del soccidante: ne consegue che i capi ammissibili riscontrati in BDN relativi al codice allevamento del/i soccidario/i in qualità di detentore dell'allevamento sono riconosciuti al 100% al soccidario/i, intendendosi con tale forma associativa che la funzione svolta per l'allevamento e la successiva macellazione sia stata svolta dal/i soccidario/i;
- b) La domanda è presentata dal soccidante e dal/i soccidario/i ed il/i soccidario/i indica/no l'assenza dell'assenso del soccidante: ne consegue che i capi ammissibili riscontrati in BDN relativi al codice allevamento del/i soccidario/i in qualità di detentore/i dell'allevamento sono riconosciuti al 25% al soccidario/i ed al 75% al soccidante come previsto dall'art. 4 comma 7 del DM 23 luglio 2020 n. 9021200;
- c) La domanda è presentata solo dal/i soccidario/i, se assente la dichiarazione di assenso del soccidante: ne consegue che i capi ammissibili riscontrati in BDN relativi al codice allevamento del/i soccidario/i in qualità di detentore dell'allevamento sono riconosciuti al 25% soccidario/i perché il soccidante non ha presentato domanda;
- d) La domanda è presentata solo dal/i soccidario/i, se presente a cura del/i soccidario/i la dichiarazione di assenso del soccidante: ne consegue che i capi ammissibili riscontrati in BDN relativi al codice allevamento del/i soccidario/i in qualità di detentore dell'allevamento sono riconosciuti al 100% soccidario/i non essendo presente la domanda del soccidante.
- e) La domanda è presentata solo dal soccidante: in assenza della domanda del soccidario i capi ammissibili riscontrati in BDN relativi al codice allevamento del soccidario in qualità di detentore dell'allevamento sono riconosciuti al 100% al soccidante come proprietario dei capi macellati;
- f) La domanda è presentata da entrambi ma solo uno dichiara la soccida: ne consegue che i capi ammissibili riscontrati in BDN relativi al codice allevamento del/i soccidario/i in qualità di detentore dell'allevamento sono riconosciuti al 25% soccidario/i ed al 75% al soccidante come proprietario come previsto dall'art. 4 comma 7 del DM 23 luglio 2020 n. 9021200.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i capi richiesti; pertanto, se il numero di capi dichiarati è superiore al numero dei capi riscontrati in BDN, verranno riconosciuti i soli capi riscontrati in BDN.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

Federico Steidl